

mipaaf

ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

REGOLARIZZAZIONE ED EMERSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

(ART. 103 d.l. 19 mAGGIO 2020, N. 34)

Obiettivi

- EMERSIONE dALL'INVISIBILITÀ DI MIGLIAIA DI PERSONE CHE VIVONO E/O LAVORANO NEL TERRITORIO ITALIANO;
- ADEGUATA TUTELA DELLA SALUTE PERSONALE E COLLETTIVA;
- UN PASSO IN AVANTI NEL RAFFORZAMENTO DELLA STRATEGIA E DEGLI STRUMENTI DI CONTRASTO AL CAPORALATO ED ALLO SFRUTTAMENTO DELLA MANODOPERA ITALIANA E STRANIERA

sono le finalità dell'Articolo 103 nel Decreto rilancio approvato il 19 maggio dal Consiglio dei Ministri, per fronteggiare l'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19 anche nella popolazione dei lavoratori irregolari stranieri presenti nel nostro Paese, agevolare l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari tra i lavoratori italiani e quelli stranieri e rilasciare un permesso di soggiorno temporaneo ai migranti presenti in Italia che hanno un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019.

Nel contesto determinato dalla pandemia la popolazione di persone straniere, irregolarmente presente sul nostro territorio nazionale, è infatti esposta a **rischi sanitari** che potrebbero ingenerare una nuova fonte di contagio se non trattati efficacemente anche garantendo una adeguata assistenza sociale e sanitaria.

L'INCLUSIONE dei cittADINI STRANIERI IN UN PERCORSO SANITARIO DI PREVENZIONE, DIAGNOSI, CURA E LAVORO È UN BENE PER TUTTI.



**Consentire e facilitare
l'emersione di rapporti
lavorativi irregolari,
relativi a lavoratori
italiani e stranieri, anche
ai fini di un
compiuto monitoraggio
per i necessari interventi
di prevenzione sanitaria**

**Rispondere
immediatamente
alla carenza di
manodopera
stagionale
verificatesi nel
mondo agricolo in
seguito all'emergenza
Covid-19**

**Rendere possibile
per le imprese
agricole e per i
servizi alle famiglie
l'instaurarsi di
rapporti regolari,
previo permesso di
soggiorno**

Settori di interesse



Agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse



Assistenza alla persona per se o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza



Lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare

Regolarizzazione ed emersione

L'art. 103 del decreto legge n. 34 del 2020 **non è una sanatoria generalizzata**, ma disciplina l'emersione dal lavoro irregolare e la regolarizzazione dello straniero.

L'emersione dal lavoro irregolare **riguarda sia cittadini italiani che stranieri** impiegati in modo irregolare e consente di sanare la situazione lavorativa.

La regolarizzazione, invece, intende porre rimedio alla **posizione di irregolarità relativa alla presenza sul territorio nazionale** e riguarda:

- cittadini stranieri irregolari già occupati presso un datore di lavoro in modo irregolare (in questa fattispecie è implicita anche la emersione dal lavoro irregolare);
- cittadini stranieri irregolari che abbiano la disponibilità da parte del datore di lavoro di un contratto di lavoro subordinato;
- cittadini stranieri che si impegnino in un percorso di avviamento al lavoro.

Regolarizzazione ed emersione

Non è previsto un clickday.

Le domande possono essere presentate tra il 1 giugno e il 15 agosto 2020, ad opera:

- dei **datori di lavoro** nell'ipotesi di emersione dal lavoro irregolare per i cittadini italiani e stranieri e nell'ipotesi di regolarizzazione del cittadino straniero già occupato irregolarmente ovvero rispetto al quale il datore di lavoro intenda concludere un rapporto di lavoro subordinato;
- del **cittadino straniero** con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, che risulti presente sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne sia allontanato dalla medesima data e che abbia svolto, nei settori di interesse, comprovata attività di lavoro antecedentemente al 31 ottobre 2019.

Dove effettuare le domande

- **i datori di lavoro che intendano dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare** con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE, presentano **istanza telematica all'INPS** dal 1° giugno al 15 agosto 2020, sull'apposita pagina disponibile all'indirizzo internet www.inps.it;
- **i datori di lavoro che intendono sottoscrivere un contratto di lavoro subordinato** o dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso, nei settori previsti, con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale prima dell'8 marzo 2020, presentano **istanza presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione**: la domanda deve essere presentata esclusivamente con modalità informatica attraverso l'applicativo accessibile all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it> tramite il sistema di identificazione digitale SPID;
- **i cittadini stranieri**, titolari di permesso scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, che prima di tale data hanno lavorato in uno dei settori di interesse, possono presentare domanda presso gli **uffici postali 'sportello amico'**, inoltrando il modulo di richiesta del permesso di soggiorno compilato e sottoscritto dall'interessato. Il costo del servizio è di 30 euro.

I requisiti per la domanda del datore di lavoro

I requisiti richiesti per la domanda di regolarizzazione ad opera del datore di lavoro:

- i **datori di lavoro** devono essere cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo
- devono possedere, per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnica, pesca e acquacoltura e attività connesse, un **reddito imponibile minimo** non inferiore a 30 mila euro
- per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il **reddito annuale** deve essere non inferiore a 20 mila euro in caso di nucleo familiare con una sola persona percettore di reddito, e non inferiore a 27 mila euro in caso di nucleo familiare composto da più conviventi
- i cittadini stranieri devono essere stati **sottoposti a rilievi fotodattiloscopici** in data anteriore all'8 marzo 2020 ovvero devono avere soggiornato in Italia prima dell'8 marzo 2020
- **non devono aver lasciato** il territorio nazionale dalla stessa data
- l'attività di lavoro deve riguardare i **settori di interesse**

I requisiti per la domanda del cittadino straniero

I requisiti richiesti per la domanda di regolarizzazione ad opera del cittadino straniero:

- i cittadini stranieri devono essere stati in possesso di un **permesso di soggiorno** scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo;
- devono risultare **presenti sul territorio nazionale** alla data dell'8 marzo 2020, senza essersene allontanati
- devono aver svolto **attività di lavoro nei settori di interesse** antecedentemente al 31 ottobre 2019 e comprovare tale attività lavorativa;

La domanda **ad opera del datore di lavoro**

- viene verificata dallo Sportello unico dell'immigrazione;
- viene acquisito il **parere della Questura** sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno;
- viene acquisito il **parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro** in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate;
- vengono convocate le parti dinanzi allo **Sportello unico per l'immigrazione** per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- dà diritto al rilascio di un **permesso di soggiorno della durata del contratto di lavoro.**

La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

La domanda **ad opera del cittadino straniero**

- **viene presentata agli Uffici-sportello del gestore** esterno (Poste S.p.a.), unitamente alla documentazione in possesso idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di interesse;
- viene **inviata anche all'Ispettorato Nazionale del lavoro** ai fini del controllo della sussistenza dei requisiti;
- consente di ottenere, all'atto della presentazione della domanda da parte del cittadino straniero, **una attestazione che abilita l'interessato al legittimo soggiorno nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, allo svolgimento di attività lavorativa nei settori indicati e di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;**
- **consente di ottenere**, in presenza degli accertati requisiti, **un permesso di soggiorno temporaneo della durata di 6 mesi**, valido sul solo territorio nazionale, convertibile in permesso di soggiorno per lavoro laddove il cittadino straniero esibisca un contratto di lavoro subordinato o anche documentazione retributiva e previdenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa nei settori di interesse;
- **consente al cittadino straniero di registrarsi nelle liste dei disoccupati** con immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

I costi

500 €

I ^{dat}ORI DI LAVORO SONO TENUTI AL
PAGAMENTO DI UN IMPORTO FORFETTARIO
DI 500 EURO

160 €

I CITTADINI STRANIERI SONO
TENUTI AL PAGAMENTO DI UN IMPORTO
FORFETTARIO DI 130 EURO, OLTRE AL
PAGAMENTO DI UN CONTRIBUTO PER LE
SPESE DI PRESENTAZIONE DELLA
ISTANZA (NELLA MISURA DI 30 EURO)

Impedimenti alla presentazione della domanda

Non possono accedere alla emersione ovvero alla regolarizzazione coloro:

- nei confronti dei quali sia stato emesso un **provvedimento di espulsione** ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
- **che risultino segnalati**, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- che risultino **condannati**, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- che comunque siano considerati una **minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza** dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella di applicazione pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

Impedimenti alla conversione del permesso

Costituisce **causa di inammissibilità** delle domande di emersione ovvero di regolarizzazione, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- **favoreggiamento dell'immigrazione clandestina** verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'art. 600 del codice penale;
- **intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
- **reati** previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni

Costituisce altresì **causa di rigetto delle domande di emersione ovvero di regolarizzazione**, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

Effetti della presentazione della domanda

Dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino alla conclusione dei procedimenti di emersione e regolarizzazione, **sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi** nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

- per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
- per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:

- **favoreggiamento dell'immigrazione clandestina** verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;
- **intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.

La sospensione dei procedimenti penali cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di emersione ovvero di regolarizzazione, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, ivi compresa la mancata presentazione delle parti per la stipula del contratto di soggiorno.

Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.



Altre info

MIPAAF - POLITICHE AGRICOLE

[Sito web](#)

MINISTERO DELL'INTERNO

[Sito web](#)

[Speciale](#)

[Schede illustrative](#)

MINISTERO DEL LAVORO

[Sito web](#)

INTEGRAZIONE MIGRANTI

[Sito web](#)

mipaaf

ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali